

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1785 del 25/03/2025
Oggetto	D. LGS. 387/2003 - D.M. 10/09/2010 - D. LGS. 28/2011 - D. LGS 199/2021 - L.R. 8/2023 - L.R. 37/2002 - NEW SOLAR 8 SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FERMO, VIA PASQUALE COTECHINI, N. 2 - P. IVA 02499940449 - DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI FOTOVOLTAICO A TERRA DA 7.462,00 KWP, SUDDIVISO IN 3 SOTTOCAMPI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO DI ELETTRDOTTO INTERRATO IN MT A 15 KV IN CAVO ELICORDATO DI LUNGHEZZA PARI A 4,17 KM, CON COLLEGAMENTO DALLA CABINA PRIMARIA "CONSELICE" ALLA CABINA DI CONSEGNA GSG FTV (POD IT001E108729511 - TICA 330891709) DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CON LINEA DI CHIUSURA ALLA CABINA "GALVANI" E CONTESTUALE POSA DI LINEA IN FIBRA OTTICA CON POZZETTI ROMPITRATTA SITO IN COMUNE DI CONSELICE FOGLIO 25 PARTICELLE 146, 142, 135, 127, 82, 156, 122, 144, 154, 152, 148; FOGLIO 26 PARTICELLE 91, 90; FOGLIO 20 PARTICELLE 46, 51, 1; FOGLIO 19 PARTICELLE 130, 79, 178; FOGLIO 13 PARTICELLA 62
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1865 del 25/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venticinque MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D. LGS. 387/2003 – D.M. 10/09/2010 – D. LGS. 28/2011 – D. LGS 199/2021 – L.R. 8/2023 – L.R. 37/2002 – NEW SOLAR 8 SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FERMO, VIA PASQUALE COTECHINI, N. 2 – P. IVA 02499940449 - DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI FOTOVOLTAICO A TERRA DA 7.462,00 KWP, SUDDIVISO IN 3 SOTTOCAMPI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO DI ELETTRODOTTO INTERRATO IN MT A 15 KV IN CAVO ELICORDATO DI LUNGHEZZA PARI A 4,17 KM, CON COLLEGAMENTO DALLA CABINA PRIMARIA "CONSELICE" ALLA CABINA DI CONSEGNA GSG FTV (POD IT001E108729511 – TICA 330891709) DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CON LINEA DI CHIUSURA ALLA CABINA "GALVANI" E CONTESTUALE POSA DI LINEA IN FIBRA OTTICA CON POZZETTI ROMPITRATTA SITO IN COMUNE DI CONSELICE FOGLIO 25 PARTICELLE 146, 142, 135, 127, 82, 156, 122, 144, 154, 152, 148; FOGLIO 26 PARTICELLE 91, 90; FOGLIO 20 PARTICELLE 46, 51, 1; FOGLIO 19 PARTICELLE 130, 79, 178; FOGLIO 13 PARTICELLA 62;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021 recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - 3. “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. [...]”;
 - 4. “ L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. [...]”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:

“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;
- Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n. 28 del “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di

connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e successive modifiche e integrazioni;

- Legge Regionale 17 luglio 2023, n. 8 “*Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale. Abrogazione della Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”)”;*
- Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, Direttiva applicativa DGR n. 1732 del 12.11.2015 “*Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 “*Disposizioni Regionali in materia di espropri*”;
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O. convertito con legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.*»;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 20 maggio 2022 n. 51 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”;
- Legge 15 luglio 2022, n. 91 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
- Legge 21 aprile 2023, n. 41 (entrata in vigore il 22 aprile 2023), di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 c.d. PNRR ter, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- Legge 31 luglio 2023 n. 100 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 giugno 2023, n.61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023*”;
- Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazione di dissesto idrogeologico, ai sensi dell’articolo 20-octies comma 2, lettera c), del decreto-legge 1 giugno 2023, n.61, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100;
- Legge 12 luglio 2024 n. 101 di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*”;
- Decreto Legislativo 12 dicembre 2024 n. 190 “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 26, commi 4, 5, lettera b) e d), della Legge 5 agosto 2022, n.118*”;
- Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 125 del 23.05.2023 “*Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e*

per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023);

- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 “*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*”;

PREMESSO CHE:

- in data 10.10.2023 al PG 2023/172056 perveniva istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 a firma del Legale Rappresentante della Società NEW SOLAR 8 S.r.l. con sede legale in Comune di Fermo, Via Pasquale Cotechini, n. 2 – P. IVA 02499940449, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra da 7.462,00 kWp, suddiviso in 3 sottocampi, con realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto interrato in MT a 15 kV in cavo elicordato di lunghezza pari a 4,17 km, con collegamento dalla cabina primaria “Conselice” alla cabina di consegna GSG FTV (POD IT001E108729511 – TICA 330891709) di e-distribuzione S.p.A. con linea di chiusura alla cabina “Galvani” e contestuale posa di linea in fibra ottica con pozzetti rompitratta, integrata in data 16.10.2023 PG 2023/175011 e completata relativamente alle interferenze dell’opera connessa in data 27.10.2023 PG 2023/183274;
- l’avvio del procedimento è conciso con la data di presentazione della domanda completa avvenuta il 27.10.2023;

DATO ATTO CHE:

- in data 27.10.2023 con nota PG 2023/183659 e con successiva nota integrativa PG 2023/216937 del 20.12.2023, ARPAE SAC di Ravenna comunicava l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e contestuale sospensione dei termini per effetto della pubblicazione sul BURERT ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. 37/2002 per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra da 7.462,00 kWp, suddiviso in 3 sottocampi, con realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto interrato in MT a 15 kV in cavo elicordato di lunghezza pari a 4,17 km, con collegamento dalla cabina primaria “Conselice” alla cabina di consegna GSG FTV (POD IT001E108729511 – TICA 330891709) di e-distribuzione S.p.A. con linea di chiusura alla cabina “Galvani” e contestuale posa di linea in fibra ottica con pozzetti rompitratta sui terreni identificati in Comune di Conselice al Foglio 25 particelle 146, 142, 135, 127, 82, 156, 122, 144, 154, 152, 148; Foglio 26 particelle 91, 90; Foglio 20 particelle 46, 51, 1; Foglio 19 particelle 130, 79, 178; Foglio 13 particella 62;
- in data 22.11.2023 venivano avviate le procedure di evidenza pubblica con la pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, sull’Albo pretorio della Provincia di Ravenna, dell’Unione della Bassa Romagna e del Comune di Conselice per un periodo di sessanta (60) giorni, con scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il 21.01.2024;
- con note PG 2023/190417, PG 2023/190419, PG 2023/190427, PG 2023/190429, PG 2023/190433, PG 2023/190439, PG 2023/190441 e PG 2023/190444 del 09.11.2023, PG 2023/194563 del 16.11.2023, PG 2023/197440, PG 2023/197444, PG 2023/197449, PG 2023/197454, PG 2023/197457, PG 2023/197460, PG 2023/197467, PG 2023/197664 e PG 2023/197726 del 21.11.2023, PG 2023/199857 del 24.11.2023, PG 2023/201178 del 27.11.2023 ARPAE SAC di Ravenna effettuava le comunicazioni ai soggetti interessati dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per l’elettrodotto di connessione 15 kV ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 387/2003 e degli artt. 8, 11 e 15 della L.R. 37/2002;

- nel periodo di pubblicazione dell'avviso di deposito (22.11.2023 – 21.01.2024) pervenivano osservazioni da parte dei soggetti interessati, acquisite ai PG 2023/200161 del 24.11.2023, PG 2024/7608 del 16.01.2024 e PG 2024/12711 del 23.01.2024;
- con nota PG 2024/8403 del 16.01.2024 ARPAE SAC di Ravenna comunicava la riapertura dei termini del procedimento di Autorizzazione Unica, per il giorno 22.01.2024 e indicava la Conferenza dei Servizi decisoria asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 con contestuale richiesta di deposito di documentazione integrativa entro il 01.02.2024;
- in data 02.02.2024 con nota PG 2024/21401 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva le richieste di documentazione integrativa e le osservazioni pervenute ai PG 2023/200161 del 24.11.2023, PG 2024/7608 del 16.01.2024 e PG 2024/12711 del 23.01.2024, dando contestualmente atto della sospensione dei termini procedurali e dei termini della Conferenza dei Servizi;
- con PG 2024/36944 del 26.02.2024, entro i termini concessi dalla sopraccitata nota, la Società NEW SOLAR 8 Srl richiedeva una proroga motivata per il deposito della documentazione integrativa e delle controdeduzioni; proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con PG 2024/39718 del 29.02.2024, con nuova scadenza il 01.04.2024;
- ARPAE SAC di Ravenna informata dell'avvenuto passaggio di proprietà della particella 91 al foglio 26 del Comune di Conselice, con nota PG 2024/38535 del 28.02.2024 procedeva a comunicare al nuovo soggetto dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'elettrodotto di connessione 15 kV ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 387/2003 e degli artt. 8, 11 e 15 della L.R. 37/2002;
- con nota PG 2024/58502 del 27.03.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva l'osservazione PG 2024/55003 del 22.03.2024 formulata dal proprietario della particella 91 al foglio 26 del Comune di Conselice alla Società NEW SOLAR 8 Srl concedendo ulteriori 30 giorni di proroga al fine di consentire la predisposizione delle controdeduzioni e della documentazione integrativa, con nuova scadenza il 01.05.2024;
- la Società NEW SOLAR 8 Srl in data 29.04.2024 inoltrava, entro i termini concessi, la documentazione integrativa e le controdeduzioni alle osservazioni, acquisite agli atti della pratica ai PG 2024/78141 e PG 2024/78159, completata in data 13.05.2024, PG 2024/86773;
- ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2024/79818 del 02.05.2024 richiedeva agli Enti coinvolti di rendere le proprie determinazioni relative alla decisione sul progetto presentato entro il 24.05.2024. Contestualmente, ARPAE SAC di Ravenna, considerata la complessità dell'istruttoria e ravvisata la necessità di un confronto nell'ambito della Conferenza dei Servizi fra gli Enti in merito alla documentazione di progetto e integrativa, nonché alle controdeduzioni predisposte dalla Società alle osservazioni pervenute nel periodo pubblicazione dell'avviso di deposito (22.11.2023 – 21.01.2024) e all'osservazione acquisita al PG 2024/55003 del 22.03.2024, in applicazione dall'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della Legge 241/90 convocava una riunione della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 per il giorno 03.06.2024;
- con nota PG 2024/110486 del 14.06.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2024/110398) della seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona del 03.06.2024, attestante la sospensione dei termini per il deposito della relazione di compatibilità idraulica come previsto al paragrafo 7.1.4.2 del Piano Speciale Preliminare e della documentazione integrativa;
- con PG 2024/153487 del 26.08.2024, entro i termini concessi dalla sopraccitata nota, la Società NEW SOLAR 8 Srl richiedeva una proroga motivata di ulteriori 60 giorni per il deposito della documentazione

integrativa e delle controdeduzioni; proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con PG 2024/154701 del 27.08.2024, con nuova scadenza il 31.10.2024;

- in data 18.09.2024 con PG 2024/167892 la Società NEW SOLAR 8 Srl depositava parte della documentazione integrativa riguardante le relazioni di compatibilità idraulica per i 3 sottocampi fotovoltaici di progetto richiesta in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 7.1.4.2 “Pianificazione urbanistica” del Piano Speciale Preliminare; documentazione trasmessa all’Agenzia Regionale STPC con nota PG 2024/168973 del 19.09.2024 dando contestualmente atto del mantenimento della sospensione dei termini del procedimento autorizzativo fino al 31.10.2024, come comunicato con nota PG 2024/154701 del 27.08.2024;
- con nota acquisita al PG 2024/187669 del 17.10.2024 la Società NEW SOLAR 8 Srl richiedeva ulteriore proroga di 60 giorni per il deposito della documentazione integrativa richiesta con verbale PG 2024/110398, motivata dalla necessità di procedere ad un confronto con le autorità interessate, considerate le evidenze contenute nel parere dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile acquisito con nota PG 2024/184736 del 14.10.2024, oltre alla necessità di concordare degli incontri con i responsabili della viabilità della Provincia di Ravenna al fine di verificare la possibilità di apertura di nuovi accessi e la necessità di valutare l’impatto di alcune richieste con le soluzioni progettuali già in essere che comportano la necessità operativa di rimodulare alcuni aspetti economici ed organizzativi progettuali. ARPAE concedeva la proroga nei termini richiesti con nota PG 2024/195429 del 29.10.2024, stabilendo come nuovo termine il giorno 30.12.2024;
- in data 19.12.2024 la NEW SOLAR 8 Srl, entro i termini previsti dalla sopra richiamata nota, depositava la documentazione integrativa acquisita agli atti al PG 2024/230320;
- a seguito di informale richiesta del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, il 31.01.2025 con PG 2025/20216 la NEW SOLAR 8 Srl depositava ulteriore documentazione integrativa volontaria;
- con nota PG 2025/9802 del 17.01.2025 ARPAE SAC di Ravenna convocava la seduta telematica conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/90 in data 05.02.2025, seduta successivamente posticipata al 07.02.2025 con nota PG 2025/16078 del 27.01.2025;
- con nota PG 2025/28041 del 13.02.2025 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2025/27874) della seconda seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, attestante la sospensione dei termini del procedimento per effetto della comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 con riferimento:
 1. alla titolarità dell’area, in quanto alla data odierna i contratti preliminari di diritto di superficie non sono validi e pertanto non risulta rispettata una condizione propedeutica al fine dell’avvio del procedimento, come prevista dal D.M. 10.09.2010 al punto 13.1 lettera c) che cita *“c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e 15 delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;”*;
 2. all’impossibilità da parte del Servizio Strade della Provincia di Ravenna di rilasciare le Autorizzazioni per l’apertura/variazione di accessi carrai sulle S.P. 59 “Gardizza” e S.P. 690R “Selice” a fronte della mancata attestazione della titolarità delle aree;
 3. alla mancata dimostrazione da parte della NEW SOLAR 8 Srl delle motivazioni che la realizzazione

- del progetto non possa essere “altrimenti localizzabile”;
4. all'impossibilità da parte del Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di rilasciare il Titolo Edilizio a fronte della carenza delle informazioni e dei dati già richiesti in sede di Conferenza dei Servizi del 03.06.2024 (verbale ns PG 2024/110398);
- Inoltre, in sede di Conferenza dei Servizi a seguito dell'approvazione con Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi degli artt. 6 e 8-bis del D. Lgs. n. 28/2011 vigente all'atto del deposito dell'istanza, per la conversione con potenziamento di un impianto biogas in impianto di produzione biometano in via Gardizza 9/B sono state rilevate le seguenti criticità relative:
- alla fattibilità del passaggio del tratto di utenza per la connessione nell'area censita al Catasto del Comune di Conselice al Foglio 26 particella 91, in considerazione della realizzazione delle opere a difesa del Diversivo in Valle e degli interventi di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale relativi alle condotte tubate in pressione descritti nella parte narrativa del presente verbale;
 - alla presa visione da parte della proprietà della particella 91 del nuovo percorso del tratto di rete per la connessione in attraversamento in TOC, parallelo alla S.P. 59 “Gardizza”, in collegamento alla cabina “Galvani”;
- e conseguentemente alla:
5. impossibilità di rilascio della Concessione per il parallelismo dell'elettrodotto interrato in MT (15 kV) con le seguenti opere: Diversivo in Valle, da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
 6. l'impossibilità del rilascio dell'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in MT (15 kV) in quanto la soluzione di connessione non tiene conto delle criticità rispetto al progetto approvato con PAS e degli interventi di progetto del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- entro i termini previsti dalla comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, la NEW SOLAR 8 SRL depositava documentazione integrativa atta al superamento dei motivi ostativi richiamati nel verbale (PG 2025/27874) della 2^ Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona, acquisita al PG 2025/35369 del 24.02.2025;
 - con nota PG 2025/42090 del 05.03.2025 ARPAE SAC di Ravenna comunicava il deposito della documentazione integrativa e convocava la seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto in oggetto, per il giorno 14.03.2025; in esito della quale con nota PG 2025/56486 del 25.03.2025 veniva trasmesso il verbale (PG 2025/56247);
 - i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2023/27118 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
 - nel corso del procedimento autorizzativo ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC 2023/27118:

Protocollo	Pareri/Nulla osta	Ente
PG 2023/189700 del 08.11.2023 – PG 2024/12884 del	Con riferimento alla Vs. comunicazione PEC di pari oggetto del 16/1/24, comunichiamo l'avvenuta presa visione degli elaborati ed al contempo, valutata la presenza di ns. infrastrutture ed impianti in esercizio nell'area di intervento	TELECOM ITALIA S.p.A.

23.01.2024	(vedi planimetrie allegate alla presente), esprimiamo per quanto di competenza: PARERE FAVOREVOLE, subordinato alle indicazioni sottostanti Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di: - A cura del lottizzante o della ditta incaricata, sarà necessaria l'apertura di una pratica denominata "Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco" (https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto. - Se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata "Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC" coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente. - Tutte le richieste sopracitate dovranno essere inviate con un ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei lavori, per permettere di eseguire tutti i sopralluoghi e di realizzare tutti gli interventi necessari. Ogni comunicazione in merito può essere inoltrata a: TIM S.p.A. - Field Operations Line Emilia Romagna – Development Via H. B. Stendhal, 31 – 40128 BOLOGNA oppure in forma digitale tramite PEC a: creation_emiliaromagna@pec.telecomitalia.it	
------------	--	--

PG 2023/206799 del 05.12.2023	In riferimento all'oggetto: esaminata la documentazione tecnica pervenuta; preso atto che l'intervento prevede la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere connesse; tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in una zona censita a basso rischio archeologico, nella Carta delle Potenzialità Archeologiche dei Comuni della Bassa Romagna; visto quanto prescritto dall'art. 2.3 delle NTA del RUE dell'Unione della Bassa Romagna; questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento così come previsto in progetto. Resta inteso che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero rinvenuti livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi competenti, così come disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DPCM n. 169 del 2/12/2019, si trasmette il presente parere alla Commissione di Garanzia per il patrimonio culturale. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.	Ministero della Cultura – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI
PG 2025/14377 del 24.01.2025	In riferimento all'oggetto: esaminata la documentazione progettuale pervenuta; - preso atto che l'intervento prevede la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere connesse; - tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in una zona censita a media potenzialità archeologica, nella tav. C.2_B_14 del RUE di Faenza; - valutato che le caratteristiche complessive dell'intervento rendono di fatto poco significativa l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi; - non potendo tuttavia escludere la possibilità di rinvenimento di elementi di interesse archeologico nel corso dei lavori a farsi; - visto quanto prescritto dall'art. 2.3 delle NTA del RUE dell'Unione della Bassa Romagna; questa Soprintendenza conferma il parere favorevole all'esecuzione dei lavori in oggetto già espresso con nota prot. 18938 del 05/12/2023, che ad ogni buon fine si allega.	
PG 2023/207720 del 06.12.2023	<i>1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.</i> <i>2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali</i>	Aeronautica Militare – Comando 1 ^a Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio Ufficio Servitù Militari

	<i>di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.</i> <i>3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", che, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi con riferimento ad opere:</i> <i>- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);</i> <i>- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;</i> <i>- elettrodotti, a partire da 60 Kv;</i> <i>- piattaforme marine e relative sovrastrutture.</i> <i>(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).</i>	
PG 2023/215569 del 19.12.2023	In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta in data 27/10/2023, prot. HERA S.p.A. n. 96481 e prot. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n. 42946 del 30/10/2023, per la pratica di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore, con la presente si comunica quanto segue. Premesso che gli elaborati presentati, non individuano le possibili interferenze tra gli impianti/reti di HERA e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. e i lavori in oggetto, il Soggetto Attuatore delle opere dovrà seguire le indicazioni di seguito riportate per il mantenimento degli standard tecnici delle Società scriventi: richiedere la documentazione cartografica riguardante le reti esistenti inviando all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it il modulo allegato "Richiesta dati cartografici su supporto digitale - clienti privati" disponibile anche nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio". <u>richiedere un sopralluogo con almeno 30 giorni di preavviso per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte</u>, mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta sopralluogo per segnalazione (tracciatura) reti" in allegato, disponibile anche nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio". Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde e	HERA S.p.A.

	generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas. <u>trasmettere gli elaborati progettuali integrati con i tracciati dei sottoservizi gestiti da HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. rilevati durante i sopralluoghi</u>, evidenziando le potenziali interferenze con le opere in oggetto e indicando le metodologie di risoluzione delle stesse che si intendono adottare. valutare con attenzione l'eventuale interferenza delle condotte esistenti con le opere in oggetto, <u>in base alla quota di eventuale sbancamento e scavo prevista</u>. nel caso in cui siano presenti reti in fibrocemento, Hera S.p.A. valuterà l'eventuale necessità di sostituzione delle stesse con tubazioni di diverso materiale, in quanto tali condotte sono maggiormente soggette a rotture quando lavorazioni significative, quali sbancamenti, scavi, movimenti terra, sollecitazioni varie, sono a ridosso delle stesse. eventuali pozzetti d'ispezione che dovessero trovarsi all'interno delle aree soggette a intervento dovranno essere messi in quota in modo da risultare sempre accessibili. adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico del Soggetto Attuatore delle opere. Qualora si rendesse necessario prevedere lo spostamento di reti Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., il Soggetto Attuatore dovrà richiederne la quantificazione economica mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta Preventivo Spostamento/Estensione Reti" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici / Richieste Multiservizio". Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente p.i. Roberto Mongardi tel. 0542.621333 email: roberto.mongardi@gruppohera.it pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto la data e i numeri di protocollo della presente.	
PG 2024/7972 del 16.01.2024	Visto l'art. 56 del D.Lgs 1 agosto 2003 n.259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). - Vista l'istanza di Procedura di Autorizzazione Unica presentata in data 10/10/2023 da codesta spett.le impresa New Solar 8 S.r.l. con C.F./P.I. n. 02499940449 a codesta spett.le ARPAE S.A.C. di Ravenna (istanza che deve ricomprendere le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, o atti di assenso comunque nominati) per la realizzazione ed esercizio	Ministero delle Imprese e del Made in Italy - DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA

	di un impianto fotovoltaico a terra e delle relative opere di connessione per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza di picco pari a 7.462,00 KWp, in via Gardizza (S.P. 59) e in via Selice (S.P. 610) nel comune di Conselice in provincia di Ravenna. - Vista la nota di codesta spett.le ARPAE S.A.C. di Ravenna di richiesta a questo Ispettorato di trasmettere le determinazioni di competenza, rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato Territoriale con prot. n. E.0210303 del 27/10/2023. - Vista la comunicazione alla Conferenza di Servizi, eseguita con nota indirizzata a codesta spett.le ARPAE S.A.C. di Ravenna e a codesta spett.le ditta New Solar 8 S.r.l., con cui si chiedeva la documentazione mancante, necessaria per la conclusione del procedimento di rilascio del Nulla Osta da parte di questo Ispettorato (ns. prot. n. U.0229920 del 28/11/2023). - Esaminate la Relazione tecnica descrittiva del progetto definitivo n. 020700 del 01/09/2023, la Relazione tecnica sull'impatto elettromagnetico n. 030100 e la Planimetria cavidotti BT del 25/06/2023 del nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare con potenza di picco pari a 7.462 KWp, composto da complessivi n. 10.660 moduli FTV, da n. 33 inverter, n. 3 trasformatori e cabine utente e di consegna connesso alla RTN di E-distribuzione S.p.A.. - Vista la nota n. INT18482755 – fotovoltaico Conselice completa rete comprensiva di planimetrie con evidenziati i sottoservizi dell'operatore TIM-Telecom Italia, dalla quale non risultano interferenze (attraversamenti/parallelismi) nell'area di costruzione del nuovo impianto FTV (sottocampi Foglio n. 13, n. 34 e n. 35), trasmessa da codesta spett.le ditta New Solar 8 S.r.l. (ns. prot. n. E.0002701 del 05/01/2024). - Viste l'Attestazione di Conformità e la Dichiarazione sulla fase realizzativa del 01/01/2023, rilasciata ai sensi dell'art. 56, comma 3 del D.Lgs. 259/2003 relative alle condutture di energia elettrica sotterranea realizzate in cavo cordato ad elica visibile di lunghezza di circa 4.170 m per il collegamento tra i campi FTV e alla RTN del gestore E-distribuzione S.p.A., trasmesse da codesta spett.le impresa New Solar 8 S.r.l.. - Visto l'Atto di sottomissione del 11/05/2023 sottoscritto da codesta spett.le impresa New Solar 8 S.r.l., registrato con serie 3 n. 365 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Fermo il 18/08/2023. - Constatata la regolarità del versamento effettuato in data 18/07/2023 ai sensi del D.M. 15/02/2006 per l'attività di	DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI EX DIVISIONE XIV DGSCERP - ISPETTORATO TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA UNITÀ OPERATIVA III - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
--	---	--

	istruttoria relativa al rilascio del presente nulla osta. SI RILASCI per quanto di competenza il relativo NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA COSTRUZIONE, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni: 1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze nonostante l'assenza di linee di comunicazioni elettroniche nell'area di realizzazione del nuovo impianto FTV (sottocampi Foglio n. 13, n. 34 e n. 35), in osservanza alle norme richiamate nell'Atto di Sottomissione del 11/05/2023, registrato con serie 3 n. 365 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Fermo. 2) tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione tecnica descrittiva del progetto definitivo n. 020700 del 01/09/2023, nella Relazione tecnica sull'impatto elettromagnetico n. 030100 e nella Planimetria cavidotti BT del 25/06/2023 del nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza nominale pari a 7.462,00 KWp sito in via Gardizza (S.P. 59) e in via Selice (S.P. 610) nel comune di Conselice (RA).	
PG 2024/10237 del 18.01.2024	Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.	COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD – Ufficio Infrastrutture e demanio
PG 2024/13081 del 24.01.2024	VISTO il P.T.C.P. di Ravenna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 01/02/2000 e n. 2663 del 3/12/2001 e con Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006 pubblicata sul BUR n. 65 del 10/05/2006 Modificato a seguito di: Approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera di C.C. 25/2007 del 27.02.2007 ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/2000, pubblicata sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna n. 57 del 26.04.2007 Approvazione del PSC dei Comuni della Bassa Romagna, pubblicato sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna n. 106 del 17.06.2009 Approvazione della variante normativa al PTCP in materia di commercio al dettaglio con Delibera di C.P. n. 04/2010 del 26.01.2010, pubblicata sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna 24 del 17.02.2010 Approvazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) con delibera di C.P. n. 71/2010 del 29.06.2010,	Provincia di Ravenna – Settore Viabilità – Servizio Pianificazione Territoriale

	pubblicata sul BURERT del 04.08.2010 Approvazione del Piano Energetico Provinciale con delibera di C.P. n. 21/2011 del 2.03.2011, pubblicata sul BURERT del 27.04.2011 Approvazione della Variante al PTCP in attuazione al Piano Tutela delle Acque (PTA) della regione Emilia-Romagna con delibera di C.P. n. 24/2011 del 22.03.2011, pubblicata sul BURERT n. 73/2011 del 11.05.2011 Approvazione della Variante specifica al PTCP relativa alla tavola 2-18 riguardante un'area ubicata nel comune di Cervia con delibera di C.P. n. 106/2012 del 13.11.2012, pubblicata sul BUR della Regione E-R n. 9/2013 del 16.01.2013 Approvazione della Variante specifica al P.T.C.P. in attuazione al P.R.G.R. approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 L.R. 24/2017 - Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019 Con riferimento alla Vs nota del 16.01.2024, assunta agli atti della Provincia con P.G. 1726, si è verificato che l'opera in oggetto è compatibile con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria.	
PG 2024/14271 del 24.01.2024	In riferimento alla Vs nota prot. 2023/27118 del 15/01/2024, trasmessa a mezzo PEC, relativa alla comunicazione di indizione di CdS in oggetto, si comunica quanto segue. A seguito di opportune verifiche si evince che la distanza tra la più vicina rotaia e la zona ove i lavori sono previsti, risulta essere superiore alla fascia di rispetto ferroviaria (30 metri). Pertanto, non risulta necessario il rilascio di autorizzazioni da parte di questa Struttura. Tuttavia, si fa rilevare quanto segue. All'interno della fascia di rispetto ferroviaria dettata dall'art. 49 del DPR 753/80 – <u>“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario”</u>, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie; pertanto, tutti gli interventi previsti all'interno della stessa, dovranno essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 60 del medesimo DPR. Tale richiesta dovrà essere trasmessa nel numero di copie cartacee e digitali indicate alla scrivente S.O. Ingegneria al seguente indirizzo: Rete Ferroviaria Italiana SpA – Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna – S.O. Ingegneria – Via Matteotti, 5 – 40129 Bologna – indirizzo PEC: rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it <u>da parte del proponente</u>, corredata da opportuna documentazione. Preme evidenziare che il rilascio della suddetta autorizzazione	Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna

	in deroga è condizione vincolante e necessaria all'avvio dei lavori in ambito ferroviario. In mancanza di specifica autorizzazione in deroga da parte di RFI permane il vincolo di inedificabilità sancito dal su richiamato disposto di Legge. Si fa infine rilevare che le disposizioni del DPR 753/80 rientrano tra le norme di polizia e di sicurezza pubblica ed al vincolo di inedificabilità sopra richiamato non può essere applicato quanto previsto dall'art. 20 della L. 241/1990 in materia di silenzio-assenso.	
PG 2024/19486 del 31.01.2024	VALUTAZIONE TECNICA DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO Per la valutazione preventiva dei livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico- magnetico prodotto dall'impianto di <i>"REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA R.T.N. DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 7.462,00 kW E POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE PARI A 5.999,00 kW"</i> nel Comune di Conselice (RA) in Via Gardizza (SP59) e Via Selice (SP610)", si è fatto riferimento alla seguente normativa: Legge quadro n° 36 del 22/2/2001; D.P.C.M. 08/07/2003; D.M. 29/05/2008 (fasce di rispetto a 3 microTesla); L.R. n° 8 del 17/07/2003. <u>Descrizione delle componenti considerate nella valutazione</u> Per la stima dei valori di induzione magnetica, si sono considerati i seguenti componenti (riportati nella documentazione allegata all'istanza): "0_csl1-021700-d_layout-ctr.pdf" "4_csl1-022100-d_part_locali_cabine.pdf" "8_csl1-022600-d_plan-cavidotti-bt.pdf" "8_csl1-030100-r_rel-campi-elettromag.pdf" "11_csl1-020701-r_rel-tecnico-descr-prog-definitivo sc1.pdf" "12_csl1-020702-r_rel-tecnico-descr-prog-definitivo sc2.pdf" "13_csl1-020702-r_rel-tecnico-descr-prog-definitivo sc3.pdf" "20_csl1-021100-r_rel-imp-elettrico.pdf" <u>Documentazione pervenuta</u> Richiesta di valutazione; Elaborato tecnico, caratteristiche tecniche, planimetria delle zone interessate e relazione tecnica ricevute PG 2023/175011 e relative integrazioni e successiva integrazioni ; <u>Valutazione tecnica</u> La valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica, prodotta dagli apparati elettrici documentati, è stata effettuata in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche	ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Area EST

	di settore, in particolare la Norma CEI 106-12, e tenendo conto della documentazione tecnica fornita. I livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico, generati dagli impianti elettrici indicati, risultano inferiori ai limiti, al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica, previsti nel D.P.C.M. 08/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente). Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata da per la realizzazione dell'impianto in oggetto, ed in particolare le dichiarazioni in cui si asseverano: N. 1 Cabine di Consegna BT/MT impianto fotovoltaico Dpa=2,5 m dai muri perimetrali ; La DPA per il cavidotto MT 15 kV interrata di lunghezza pari a circa 90 m destinata a collegare le Cabine di Consegna alla CP. interrato dichiarate trascurabili; La DPA per il cavidotto MT 15 kV interrata di lunghezza pari a circa 180 m per la richiusura alla Cabina Galvani interrati per il convogliamento dell'energia prodotta alla cabina di consegna interrato dichiarate trascurabili; all'interno della fascia di rispetto della D.P.A. stessa non si avrà permanenza di persone per oltre 4 ore. Pertanto, gli impianti elettrici oggetto di valutazione risultano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m.. Si evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.	
PG 2025/19611 del 31.01.2025	VISTA la documentazione allegata all'istanza e le successive integrazioni pervenute da Arpae SAC di Ravenna, aggiornate per mero errore materiale in riferimento al piano particellare di esproprio in data 16.10.2023 al PG 2023/175011 e completate relativamente alle interferenze dell'opera connessa in data 27.10.2023 al PG 2023/183274 (variazioni relative ai piani particellari), Si COMUNICA che tali integrazioni, <u>non variano la configurazione del progetto in riferimento all'esposizione della popolazione ai campi d'induzione magnetica.</u> Pertanto, non modificandosi le condizioni di valutazione dell'impianto, si conferma il parere favorevole già rilasciato rif.prot. Arpae del 31/01/2024, PG/2024/19486.	
PG 2024/21163	In riferimento all'istanza di codesta Agenzia pratica Arpae n.	ANSFISA - Unità

del 02.02.2024	27118/2023, esaminata la documentazione progettuale disponibile sul server di "Google Drive", si fa presente che nel caso in oggetto non risulta necessario il Nulla Osta/assenso tecnico di questo Ufficio, in quanto l'intervento di cui trattasi non determina interferenze con impianti fissi.	Organizzativa Territoriale di Venezia - Sez coordinata di Bologna dell'ex USTIF di Venezia
PG 2024/87416 del 13.05.2024	Con riferimento alla Vostra PEC prot. num. 79818/2024 del 02/05/2024, pari oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione integrativa resa disponibile, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi sono adiacenti alle fasce asservite relative agli impianti di proprietà della scrivente Società. Al riguardo, giova infatti precisare che parte dei fondi interessati sono gravati da servitù regolarmente costituite con atto notarile registrato e trascritto che prevedono, tra l'altro, per i gasdotti adiacenti alle aree interessata dai lavori: - <i>Met. All. Cookson Ceramics DN 100</i>: l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, comprese fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 12 (dodici) dalla tubazione ed a lasciare a terreno agrario la fascia asservita. - <i>Met. Ravenna-Minerbio DN 750</i>: l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, comprese fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 17,50 (diciassette virgola cinquanta) dalla tubazione ed a lasciare a terreno agrario una fascia continua coassiale alla tubazione della larghezza di metri 2 (due). Considerato che l'area di cantiere è limitrofa al limite delle suddette fasce di servitù esistenti sui metanodotti sopra emarginati, esprimiamo parere favorevole all'istanza di cui in oggetto, a condizione che l'inizio dei lavori sia preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0543 576066), al fine di effettuare un sopralluogo congiunto in campo per le necessarie verifiche in merito all'ubicazione del cantiere, delle opere in progetto e delle vie di accesso e transito mezzi. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società.	Snam Rete Gas S.p.A. - Centro di Forlì

PG 2024/96048 del 24.05.2024	In riferimento alla Vostra nota relativa al deposito delle integrazioni e della convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria sincrona prevista per il giorno 03/06/2024, assunta al P.G. n. 13069 del 02/05/2024 (Rif. ARPAE PG/2024/79818), <i>si precisa quanto segue.</i> Considerato che il procedimento in esame prevede di acquisire autorizzazioni/atti di assenso necessari alla conclusione positiva del procedimento che riguardano diversi interventi interferenti con alcuni tratti della viabilità provinciale. Con riferimento alla nota dello scrivente Settore Viabilità, relativa alle precisazioni ed alla richiesta di integrazioni, trasmessa con P.G. n. 2493 del 23/01/2024. Vista la documentazione integrativa trasmessa dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), con la nota sopra citata P.G. n. 13069 del 02/05/2024 (Rif. ARPAE PG/2024/79818). Considerato che il progetto denominato “<i>Conselice 1</i>” in esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica suddiviso in tre aree distinte (denominate sottocampi “SC1”, “SC2” e “SC3”), ubicate nel Comune di Conselice, adiacenti alle S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” e S.P. n. 610R “<i>Selice</i>”, e delle relative opere di connessione (linea di rete e di utenza). Valutato che le interferenze delle opere in progetto con la rete stradale provinciale riguardano tratti extraurbani delle S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” e S.P. n. 610R “<i>Selice</i>”. Preso atto delle revisioni planimetriche nel frattempo prodotte a seguito delle richieste di approfondimento progettuale, relativamente ai tracciati delle linee di rete e di utenza. Per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime il parere che segue. Linea di rete Si prende atto della correzione planimetrica della linea di rete che si sviluppa lungo la S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>”, mediante le revisioni apportate negli elaborati integrativi “040200” e “040500” (aprile 2024), costituita da: ▪ nuova linea “A” a media tensione MT (15kV) in cavo interrato (tratteggio rosso), di collegamento tra la Cabina di consegna (D1) (dentro area di impianto SC1) e la cabina primaria “<i>Conselice</i>”, in attraversamento della S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” in corrispondenza circa della pk 2+495; ▪ nuova linea “B” a media tensione MT (15kV) in cavo	Provincia di Ravenna – Unità Organizzativa Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità – Settore Viabilità
---------------------------------	---	---

	interrato (tratteggio viola), di chiusura tra la nuova Cabina di consegna (D1) e la Cabina esistente MT “Galvani”, con un tratto in attraversamento contiguo alla linea “A”, ed un tratto in fiancheggiamento, lato destro, della medesima S.P. n. 59 “Gardizza”, dalla pk 2+495 alla pk 2+365, in area privata ed esterna alla fascia rispetto stradale per gli scavi prevista dall’art. 26, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Si prende atto del fatto che il proponente del progetto intende realizzare in proprio sia la connessione di rete TICA (Cod. rintracciabilità 330891709 E-Distribuzione S.p.A.) che le linee di utenza esterne alle aree “SC1”, “SC2” e “SC3” attraverso la costruzione di nuovi tratti di elettrodotto MT interrato (cavidotto). <u>Relativamente alla linea di rete, occorre che anche il tracciato riportato nella procedura “TICA” a E-Distribuzione S.p.A., sia allineato alle modifiche della linea rappresentata negli elaborati integrativi.</u> Si ribadisce inoltre che quale condizione necessaria al rilascio delle concessioni per gli attraversamenti sotterranei si richiede che i lavori di posa delle condotte elettriche siano realizzati da ditta specializzata, con credenziali e certificazioni riconosciute dal Gestore di Rete, che effettuerà la supervisione dei lavori in corso d’opera e il collaudo per la messa in esercizio degli impianti medesimi, assicurandone la corretta esecuzione. Una volta collaudate le condotte elettriche, dovranno essere prese in carico dal soggetto Gestore della Rete, procedendo anche alla voltura degli atti a favore del soggetto gestore in via definitiva. <u>In merito alle due richieste di concessione per i due attraversamenti della S.P. n. 59 Gardizza, al km 2+495, per la linea di rete, occorre integrare le istanze con una dichiarazione di un responsabile della Società “E-distribuzione S.p.A”, (o di altro gestore di rilevanza nazionale) che attesti che le opere in progetto sono conformi agli standard tecnici richiesti ed alle norme tecniche di settore e con la espressa disponibilità/impegno alla presa in carico e gestione, a regime, delle stesse.</u> Linee di utenza Si prende atto anche delle modifiche parziali di tracciato della linea di utenza per entrambi i tratti (SC1-SC3 e SC1-SC2) mediante la revisione apportata nell’elaborato integrativo ”024000” (aprile 2024), rappresentata da tratti della linea a media tensione MT (15kV) di collegamento tra le cabine di utenza/consegna (C1/D1) e gli impianti di produzione (aree sottocampi “SC1”, “SC2” e “SC3”), che interferiscono direttamente con la S.P. n. 610R “Selice”, (tratto SC1-SC3) e la	
--	--	--

	S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” (tratto SC1-SC2). In sintesi, le interferenze, a partire dall’area SC3 (zona nord di progetto), riguardano: ▪ nel tratto SC3-SC1: 1) attraversamento sotterraneo della S.P. n. 610R “<i>Selice</i>” in corrispondenza della pk 3+800; 2) attraversamento sotterraneo della S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” in corrispondenza della pk 2+465; ▪ nel tratto SC1-SC2: 3) attraversamento sotterraneo diagonale della S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” in corrispondenza della pk 2+585 (misurata in corrispondenza della mezzeria stradale); 4) fiancheggiamento sotterraneo, in aree di proprietà privata ed esterna alla fascia rispetto stradale per gli scavi (art. 26 comma 1 Regolamento Codice della Strada), lato destro, della S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>”, dalla pk 2+610 alla pk 3+370; 5) attraversamento sotterraneo della S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” in corrispondenza della pk 3+370; Si prende atto che tutti gli attraversamenti sotterranei delle strade provinciali interessate (S.P. 59 e S.P. 610R), che necessitano di concessioni, si intendono realizzare con tecnica TOC. Sotto l’aspetto amministrativo sono state presentate specifiche richieste di concessione per gli attraversamenti stradali sopra riportati. Per quanto riguarda la linea di utenza non è stato approfondito il tema dei requisiti tecnici necessari per la realizzazione dell’opera, necessari per il rilascio delle concessioni richieste, come da nota sopra citata dello scrivente Settore Viabilità, trasmessa con P.G. n. 2493 del 23/01/2024. Considerato che i n. 4 attraversamenti sotterranei delle strade provinciali, per le linee di utenza, sono realizzati e resteranno in carico, a regime, a soggetto privato, diverso dal gestore nazionale delle reti elettriche, pur prevedendo l’impiego di tecnica di posa mediante TOC, ad ulteriore salvaguardia del patrimonio stradale, si ritiene necessario garantire una profondità di posa non inferiore a ml. 2 misurata tra la testa della condotta ed il piano di rotolamento stradale. Si intende esplicitare tale prescrizione tecnica nei successivi atti di concessione che la scrivente Amministrazione rilascerà nel prosieguo dell’istruttoria. Pannelli fotovoltaici e cabine di consegna e utente Come già citato nel paragrafo dedicato alla linea di rete (vedi sopra), si prende atto della correzione planimetrica della linea di rete e del rispettivo punto di consegna (cabina di consegna e utente), in coerenza con gli elaborati grafici delle linee di utenza. Nel progetto la cabina di	
--	--	--

	consegna e la cabina utente sono ubicate internamente all'area recintata dell'impianto fotovoltaico "SC1", lungo il tratto extraurbano, lato sinistro, della S.P. n. 59 "Gardizza". Nel caso specifico, il tratto extraurbano della S.P. n. 59 "Gardizza", è strada classificata di categoria "F – strada locale". La distanza dal confine catastale, indicata in progetto delle cabine di consegna e utente dal confine stradale è di 30 metri. L'intervento è regolato dall'art. 16 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.i. ("Nuovo Codice della Strada") e dall'art. 26 del DPR n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii. ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"). In linea generale si ritiene di competenza dei singoli Comuni competenti per territorio, nell'ambito dell'istruttoria e della specifica regolamentazione relativa ai diversi interventi edilizi ed urbanistici svolti sul proprio territorio, individuare quali attività edilizie siano compatibili con i vincoli disposti dall'art. 16 del C.d.S. e art. 26 del DPR n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii, precedentemente richiamati. Si rileva, prescindendo dall'applicazione della normativa edilizia, non di competenza di questa Provincia, che non risultano, da un esame degli elaborati grafici allegati alla domanda, elementi da cui sia possibile dedurre che la cabina elettrica a margine della strada provinciale in parola, vada a ridurre gli spazi di visibilità e di sicurezza stradali. Accessi stradali Da progetto sono previsti tre accessi prospicienti la S.P. n. 59 "Gardizza" e la S.P. n. 610R "Selice" rappresentati da cancelli lungo i perimetri recintati delle aree di impianto fotovoltaico "SC1", "SC2" e "SC3". Dagli elaborati grafici si evince che per le aree "SC1" e "SC2", ubicate in fregio alla S.P. n. 59 "Gardizza", si tratta di nuovi accessi con relativi tombinamenti del fosso stradale, mentre per l'area "SC3" ubicata in fregio alla S.P. n. 610R "Selice", si intende utilizzare l'accesso carraio esistente posizionato a fianco dello scolo consorziale (margine occidentale dell'area). Con le integrazioni sono state trasmesse le istanze di richiesta autorizzativa di un accesso per ogni area di impianto (totale tre richieste). Accessi alle aree SC1 e SC2 (S.P. n. 59 "Gardizza") Nella documentazione integrativa trasmessa Elaborati n. 013200, n. 013300 e n. 013400, si ritrovano le istanze del proponente per realizzare gli accessi ai diversi comparti, in particolare si precisa quanto segue. In via generale le richieste di nuova autorizzazione/modifica/voltura vanno presentate dagli aventi titolo sulle aree interessate dal progetto. nuovo accesso carraio a servizio dell'area SC1, in corrispondenza alla pk 2+525, lato sinistro, della S.P. n. 59 "Gardizza"; VISTO il Regolamento per le concessioni licenze autorizzazioni deliberato dal Consiglio Provinciale con atto 412 del 01/10/1973 che in particolare al Capo III, art. 24 "Norme comuni vigenti fuori del perimetro dei centri abitati..." stabilisce che: <i>le licenze di accesso o di diramazione saranno accordate con criterio restrittivo, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza del traffico,</i>	
--	---	--

	...”; <i>VISTO il Regolamento per le concessioni licenze autorizzazioni deliberato dal Consiglio Provinciale con atto 412 del 01/10/1973 che in particolare al Capo III, art. 25 “Regole generali riguardanti gli accessi”, stabilisce che: 1) Nell’accordare i permessi di accesso si adotterà il criterio di assegnare ad ogni unità economico-residenziale non più di un accesso pedonale e non più di un accesso carrabile, salvo giustificati motivi in contrario, nonché quanto disposto dal precedente art. 24, lettera a), ...”;</i> In merito a tale istanza, da una ricerca d’archivio risulta che il fondo di terreno oggetto dell’intervento sia dotato già di un altro accesso carrabile rilasciato a favore della stessa proprietà, collocato al km 2+297, lato sinistro (anche se in quella posizione attualmente sembra presente una barriera di sicurezza stradale che ne impedirebbe di fatto l’utilizzo). L’istanza in esame, quindi risulta in apparente contrasto con gli articoli del Regolamento provinciale di cui sopra. Inoltre, l’accesso richiesto sulla sede stradale insiste a favore della particella catastale identificata al numero 85 Foglio 26, Comune di Conselice che da una visura catastale risulta intestata allo stesso soggetto proprietario degli altri mappali su cui insiste l’impianto, ma non risulta ricompreso tra i mappali in disponibilità della ditta New Solar8 Srl, (che avanza l’istanza per l’accesso). Occorre invece che il richiedente sia in possesso dei diritti reali sulla particella catastale (mapp. 85) a cui l’accesso carrabile è a servizio. L’istanza, quindi, resta sospesa in attesa di integrazioni a chiarimento della esatta collocazione e della effettiva disponibilità di tali accessi e delle aree servite dagli stessi. In via generale si ritiene di privilegiare l’utilizzo di accessi già esistenti a servizio del fondo, qualora gli stessi siano nella disponibilità dei richiedenti. nuovo accesso carraio a servizio dell’area SC2, in corrispondenza alla pk 3+385, lato sinistro della S.P. n. 59 “Gardizza”; In merito a tale istanza, da una ricerca d’archivio risulta lungo il tratto stradale in esame siano presenti altri accessi carrabili di cui uno alla p.k. 3+425, lato sinistro, intestato a soggetto diverso ed uno alla p.k. 3+306, lato sinistro, intestato al medesimo soggetto che ha ceduto la disponibilità delle aree (su altre particelle) per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. In via generale si ritiene di privilegiare l’utilizzo di accessi già esistenti a servizio del fondo, qualora gli stessi siano nella disponibilità dei richiedenti. L’istanza, quindi, resta sospesa in attesa di integrazioni a chiarimento della effettiva disponibilità di tali accessi per servire l’impianto in progetto. Accesso all’area SC3 (S.P. n. 610R “Selice”) Il progetto propone e richiede autorizzazione per l’utilizzo di un accesso esistente di larghezza 4 metri (fino a 6 metri con le svasature) per l’area di impianto SC3 (particella n. 80 del Foglio 13 del NCT del Comune di Conselice) in corrispondenza della Pk 3+805 circa della S.P. n. 610R	
--	---	--

	“Selice”, lato destro, adiacente al contiguo scolo consorziale. Come già segnalato nella precedente nota P.G. n. 2493 del 23/01/2024, per l’accesso esistente sopra citato, non risulta dagli archivi provinciali alcun provvedimento di autorizzazione dell’accesso medesimo. Considerato che, in attuazione dell’articolo 164 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, con verbale dell’1 ottobre 2001 (e successiva deliberazione di presa d’atto della Giunta Provinciale n. 308 del 17 febbraio 2002), la Provincia di Ravenna ha avuto trasferite al proprio demanio stradale da ANAS S.p.A. alcune ex strade statali, tra cui la ex S.S. n. 610 “Selice”, per la parte ricadente nel territorio Provinciale, ed in particolare il tratto interessato dal presente progetto. Considerato che la documentazione trasmessa da A.N.A.S. S.P.A. alla Provincia di Ravenna relativa alle opere, installazioni, occupazioni, insistenti al momento del trasferimento di competenze sul demanio stradale della ex S.S. n. 610 “Selice” risulta non esaustiva rispetto alle situazioni di fatto esistenti lungo il tratto stradale in oggetto; Considerato che occorre completare il censimento delle opere, installazioni, occupazioni di fatto insistenti sulla rete stradale ex ANAS, trasferita nell’anno 2001 alla Provincia di Ravenna, “riconoscendo” tutte le opere, installazioni, occupazioni esistenti di fatto lungo la rete stradale, con particolare riferimento agli accessi carrabili e pedonali a servizio delle aree frontistanti la sede stradale stessa, al fine di “regolarizzare” giuridicamente le posizioni esistenti di fatto, nei confronti dei legittimi proprietari, aventi titolo. Considerato che il tratto extraurbano della S.P. n. 610 R “Selice”, è strada classificata di categoria “C – strada extraurbana secondaria”; Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii., che all’art. 45, comma 3, recita: <i>3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 ml. tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L’ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 ml., qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all’interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.</i> L’istanza di apertura di un nuovo accesso carrabile sul quel tratto stradale risulterebbe in contrasto con il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii., che all’art. 45, comma 3, sopra citato. L’istanza in esame si riferisce invece all’utilizzo dell’accesso carrabile già esistente lungo la	
--	--	--

	S.P. n. 610 “<i>Selice</i>”, alla p.k. 3+805, lato destro, ma in mancanza di un titolo autorizzativo precedente. La stessa quindi, si può configurare come “regolarizzazione” di accesso esistente prima della presa in carico della strada da parte della scrivente amministrazione. Per procedere in questo senso occorre che il richiedente dimostri (attraverso elementi tecnici o risultanze attendibili) che lo stesso accesso risultava già presente in epoca precedente alla presa in consegna da parte della Provincia di Ravenna del tratto stradale in esame (01/10/2001). L’istanza, quindi, resta sospesa in attesa di integrazioni a chiarimento della effettiva esistenza dell’accesso in esame alla data del 01/10/2001. Occorre, da ultimo, precisare che l’autorizzazione provinciale per l’apertura di un accesso carrabile prevede la durata di anni ventinove (art. 27, comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”) e potrà essere rinnovata previa presentazione di regolare domanda almeno tre mesi prima della scadenza (art. 16, comma 1 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni). Inoltre, l’autorizzazione è personale e ne è vietata la cessione. Il proprietario ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio Concessioni della Provincia di Ravenna, qualsiasi variazione riferita alla titolarità dell’opera autorizzata (vendita, successione, eredità, confisca, ecc.). La voltura o il subingresso è autorizzata previa domanda da parte dell’interessato (art. 15 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni). Considerato che dalla documentazione presentata per ciascuna delle tre istanze di accesso carrabile, risultano contratti preliminari di concessione di diritto di superficie e/o servitù in favore del proponente del progetto della durata di 18 mesi dalla sottoscrizione, con un impegno alla vendita solo qualora il procedimento si concluda in modo positivo con l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in servizio dell’impianto fotovoltaico. In questo senso, si intende rilasciare le autorizzazioni richieste per tutti gli accessi carrabili in esame la cui validità sia subordinata al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione unica, di cui alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e successivi. Recinzioni e piantagioni verdi (siepi, arbusti, ecc..) perimetrali Con riferimento agli elaborati di progetto, per quanto riguarda la recinzione e la siepe/fascia verde di mitigazione le distanze appaiono adeguata, in rapporto alla strada provinciale. Riprofilatura sezioni trasversali fossati poderali e stradali e relativi manufatti regolatori Per garantire l’invarianza idraulica attraverso la raccolta ed il successivo smaltimento delle acque meteoriche nella rete consortile, il progetto prevede per le tre aree di impianto fotovoltaico “SC1”, “SC2” e “SC3” l’adeguamento / allargamento delle sezioni trasversali di alcuni fossati poderali esistenti, e la realizzazione di nuovo fossato poderale per l’area SC3. Dall’esame della documentazione integrativa di revisione	
--	---	--

	(Elabb. 030400, 030402, 050514 e 050516/519 – febbraio 2024), si prende atto favorevolmente che gli interventi progettuali di modifica non riguardano i fossati stradali esistenti in fregio alle S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” e S.P. n. 610R “<i>Selice</i>”, come richiesto nelle osservazioni, nota P.G. n. 2493 del 23/01/2024. Si ribadisce che le valutazioni di natura idraulica debbano in ogni caso essere subordinate alle indicazioni / prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, si ritiene, in linea generale, che i fossi di guardia stradali debbano essere mantenuti a servizio della viabilità e quindi esclusi dai volumi di laminazione e da eventuali manufatti di regolazione/tenuta a servizio di interventi di natura privata.	
PG 2025/23457 del 06.02.2025	In riferimento alla Vostra nota relativa al deposito delle integrazioni e della convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria sincrona prevista per il giorno 07/02/2025, assunta al P.G. 2025/1633 del 20/01/2025 (Rif. ARPAE P.G. 2025/9802) e P.G. 2025/2699 del 28/01/2025 (Rif. ARPAE P.G. 2025/16078), si precisa quanto segue. Considerato che il procedimento in esame prevede di acquisire autorizzazioni/atti di assenso necessari alla conclusione positiva del procedimento che riguardano diversi interventi interferenti con alcuni tratti della viabilità provinciale. Con riferimento alle note già trasmesse con P.G. 2024/2493 del 23/01/2024 e P.G. 2024/15589 del 24/05/2024 che si richiamano e si riconfermano. Vista la ulteriore documentazione integrativa trasmessa dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), con la nota sopra citata P.G. 2025/1633 del 20/01/2025 (Rif. ARPAE P.G. 2025/9802). Considerato che il progetto denominato “Conselice 1”, in esame, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica suddiviso in tre aree distinte (denominate sottocampi “SC1”, “SC2” e “SC3”), ubicate nel Comune di Conselice, adiacenti alle S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” e S.P. n. 610R “<i>Selice</i>”, e delle relative opere di connessione (linea di rete e di utenza). Valutato che le interferenze delle opere in progetto con la rete stradale provinciale riguardano tratti extraurbani delle S.P. n. 59 “<i>Gardizza</i>” e S.P. n. 610R “<i>Selice</i>”. Si prende atto che i contratti preliminari (registrati in data 17/04/2023) di concessione del diritto di superficie e servitù dei terreni afferenti le aree interessate dal progetto (“SC1”, “SC2” e “SC3”), sottoscritti tra la ditta “New Solar 8 s.r.l.” ed i proprietari dei terreni medesimi, risultano risolti ad ogni effetto di legge, essendo scaduto il termine di 18 mesi entro cui si dovevano stipulare i contratti definitivi (cfr. art. 3 dei contratti preliminari in parola). Per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime	

	il parere che segue. Linea di rete Per quanto riguarda le richieste relative alle concessioni per gli attraversamenti stradali sotterranei contigui per la posa delle linee di rete A e B lungo la S.P. n. 59 “Gardizza”, già trasmesse con nota P.G. 2024/13069, a firma della ditta proponente “New Solar 8 s.r.l.”, si riconferma, chiarendolo meglio, quanto già richiesto con la nota della scrivente amministrazione provinciale, P.G. 2024/15589 del 24/05/2024 (Rif. ARPAE P.G. 2024/96048 acquisito nel verbale P.G. 2024/110398 relativo alla seduta della Conferenza dei Servizi del 03/06/2024). Si prende atto di quanto dichiarato nel “TICA” (Cod. rintracciabilità 330891709 E-Distribuzione S.p.A.), della volontà del proponente di realizzare in proprio la connessione di rete. <u>Relativamente alle linee di rete, si segnala che il tracciato riportato nel “TICA” di E-Distribuzione S.p.A., non è più allineato alle modifiche dei tracciati rappresentati negli elaborati integrativi aggiornati (cfr. Elab. CLS1 040200-ROR, CLS1 040500-R-OR trasmessi con nota P.G. 2024/13069).</u> Pertanto, si ritiene opportuno aggiornare quanto riportato nel “TICA”, sopra richiamato, con il tracciato definitivo della rete di connessione. <u>Si ritiene necessario che</u> - <u>il tracciato definitivo (linee A e B), rappresentato nelle planimetrie allegate alle richieste di concessione per gli attraversamenti stradali sotterranei lungo la S.P. n. 59 “Gardizza” e negli elaborati di progetto aggiornati (CLS1 040200-R-OR e CLS1 040500-R-OR) sia sottoposto a verifica da parte della Società E-distribuzione che ne dovrà condividere il tracciato definitivo;</u> - <u>sia dichiarata la espressa disponibilità/impegno alla presa in carico e gestione, a regime, delle stesse, da parte di E-Distribuzione S.p.A., al termine dei lavori, una volta collaudate le opere.</u> In tal senso, una volta realizzate le opere di connessione alla rete, collaudate e prese in carico dalla società EDistribuzione S.p.A., occorrerà procedere alla richiesta di voltura da parte di E-Distribuzione S.p.A. delle concessioni stradali suddette. In alternativa a questo percorso procedurale, se il soggetto richiedente, in fase di revisione/aggiornamento del “TICA”, dovesse rinunciare alla diretta realizzazione della rete di connessione e quindi si profilasse la condizione che la stessa fosse realizzata da parte di E-distribuzione, ne conseguirebbe che le concessioni provinciali per gli attraversamenti sotterranei delle strade, dovrebbero essere rilasciate direttamente a favore di E-distribuzione, che ne dovrebbe quindi fare richiesta alla scrivente. Linee di utenza	
--	--	--

	Sotto l'aspetto amministrativo sono state presentate specifiche richieste di concessione per gli attraversamenti stradali sotterranei per la posa della linea di utenza lungo la S.P. n. 59 "Gardizza" e la S.P. n. 610R "Selice", già trasmesse con nota P.G. 2024/13069, a firma della ditta proponente "New Solar 8 s.r.l." Si prende atto del fatto che il proponente del progetto intende realizzare in proprio le linee di utenza esterne alle aree "SC1", "SC2" e "SC3", attraverso la costruzione di nuovi tratti di elettrodotto MT interrato (cavidotto). Si ribadisce quanto espresso nei precedenti pareri citati in premessa. Considerato che i n. 4 attraversamenti sotterranei delle strade provinciali, per le linee di utenza, sono realizzati e resteranno in carico, a regime, a soggetto privato, diverso dal gestore nazionale delle reti elettriche, pur prevedendo l'impiego di tecnica di posa meno invasiva, mediante TOC, a salvaguardia del patrimonio stradale, considerate le fasi di realizzazione delle opere, di gestione a regime e di successiva dismissione delle stesse al termine del ciclo di esercizio dell'impianto stesso, si ritiene necessario integrare le istanze per i tutti gli attraversamenti stradali (linea di utenza) con una polizza fidejussoria tenuta a disposizione della Provincia di Ravenna, a garanzia di eventuali danni al patrimonio stradale, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio e di dismissione, che fin da ora si quantifica in € 25.000,00 per ciascun attraversamento e che verrà liberata solo quando (al termine della vita utile di esercizio dell'impianto) gli attraversamenti saranno concretamente dismessi e rimossi. Accessi alle aree "SC1" e "SC2" (S.P. n. 59 "Gardizza") Si prende atto favorevolmente delle richieste di autorizzazione (P.G. 2025/1633) per nuovi accessi carrai, firmate congiuntamente dalla ditta "New Solar 8 SRL" e dai proprietari dei terreni afferenti alle aree progettuali "SC1" ed "SC2", ubicate lungo la S.P. n. 59 "Gardizza". In particolare, per l'area "SC1" si prende atto della richiesta di delocalizzazione dell'accesso carraio esistente in corrispondenza della Km. 2+297, lato sinistro, attualmente non utilizzato (sbarrato da guard rail), autorizzato con Provvedimento provinciale di cui al P.G. n. 77744/2001 del 28/08/2001, intestato al medesimo soggetto che ha firmato congiuntamente la richiesta di nuovo accesso carraio sopra richiamato. In tal senso, trattandosi di spostamento di accesso carraio esistente, si intende revocare l'autorizzazione dell'accesso carraio esistente (Aut. P.G. n. 77744/2001) e contestualmente rilasciare nuova autorizzazione per il nuovo accesso carraio nella posizione richiesta. Per l'area "SC2", si prende atto dell'istanza firmata	
--	---	--

	congiuntamente dagli aventi titolo e si prevede di rilasciare la relativa autorizzazione (all'interno della presente procedura) per l'accesso carrabile lungo la S.P. n. 59 "Gardizza" al km 3+385, lato sx (come da richiesta). Accesso all'area "SC3" su S.P. n. 610R "Selice" Si prende atto della istanza (PG 2025/1633) per l'accesso carraio di fatto esistente (larghezza pari a 4 ml.), lungo la S.P. n. 610R "Selice" (Km- 3+805, lato destro), adiacente al contiguo scolo consorziale, sottoscritta solo dalla ditta "New Solar 8 SRL", localizzato in corrispondenza del terreno identificato con Foglio 13, Mappale 80, del Catasto terreni del Comune di Conselice, afferente all'area progettuale "SC3". Si prende atto del parere favorevole, trasmesso dalla ditta "New Solar 8 s.r.l.", con nota P.G. 2025/234 del 07/01/2025, espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (Prot. 62 del 03/01/2025) all'utilizzo da parte della società "New Solar 8 s.r.l." per il transito, lungo le pertinenze, in destra idraulica, del canale di scolo consorziale "Bentivoglio". Preso atto che per l'accesso esistente sopra citato, non risulta dagli archivi provinciali alcun provvedimento di autorizzazione. Considerato che l'istanza in esame si riferisce all'utilizzo dell'accesso carrabile già esistente, ma in mancanza di un titolo autorizzativo precedente, la stessa si può configurare come istanza di "regolarizzazione" di un accesso esistente precedente alla presa in carico della strada da parte della scrivente amministrazione (Ex S.S. n. 610). Considerato che la richiesta si riferisce ad un accesso carraio esistente ubicato su area privata, al fine di poter rilasciare il nuovo provvedimento provinciale di autorizzazione/regolarizzazione per l'accesso in parola, si ritiene necessario che la stessa si avanzi da parte di tutti i soggetti aventi titolo. Per il caso in esame: i soggetti aventi titolo sono sia la ditta proponente l'impianto e sia i soggetti proprietari dei terreni afferenti all'accesso (Foglio 13, Mappale 80). In linea generale, considerato che i contratti preliminari (Elab. CLS1-010700-R del 25/06/2023) di concessione del diritto di superficie e servitù dei terreni afferenti le aree interessate dal progetto ("SC1", "SC2" e "SC3"), menzionati in premessa, risulterebbero ad oggi risolti ad ogni effetto di legge, si ritiene necessario attendere chiarimenti ed aggiornamenti in merito, prima di rilasciare i provvedimenti sopra richiamati.	
PG 2024/98027 del 28.05.2024	Con riferimento all'opera di cui all'oggetto, vista la domanda di attivazione di istanza di Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale pari a 7.462,00 kWp, potenza in immissione pari a 5.999,00 kW, da realizzare in Comune di Conselice via Gardizza (SP 59) e via Selice (SP	ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni

	610) e relative opere connesse, presentata da NEW SOLAR 8 SRL, con sede legale in Comune di Fermo, via Pasquale Cotechini, n. 2, completata successivamente, e vista la documentazione tecnica alla stessa allegata, si comunica che dalle verifiche effettuate da questo Ufficio, la stessa non attraversa le aree di concessione di acque minerali e termali vigenti in provincia di Ravenna. Si rilascia pertanto il Nulla Osta Minerario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. n. 8 del 17/07/2023 in attuazione ed integrazione Linee guida nazionali D.M. 20/10/2022.	
PG 2024/100476 del 31.05.2024	Con riferimento alla Istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di potenza nominale pari a 7.462,00 kWp, potenza in immissione pari a 5.999,00 kW, in Comune di Conselice Via Gardizza (SP 59) e Via Selice (SP 610) e relative opere connesse si comunica quanto segue. SOTTOCAMPO 1 In merito al progetto relativo al Sottocampo 1 (bacino afferente al canale di scolo consorziale "Diversivo in Valle") - viste le caratteristiche dimensionali, la relazione di calcolo e gli esecutivi presentati; - visto il bacino scolante dell'area agricola oggetto di modifica d'uso; preso atto che negli elaborati tecnici integrativi presentati sono state previste strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua conforme a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Santerno, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, <u>si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole in ordine all'invarianza idraulica per lo scarico delle acque meteoriche del nuovo impianto nell'esistente rete di scolo, così come risulta dal progetto allegato alla presente.</u> L'intervento non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ed il Consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che l'intervento comporterà all'esistente stato di fatto. Sarà cura dello <u>scrivente Consorzio provvedere all'inoltro di precisa comunicazione affinché la Società New Solar 8 s.r.l., che legge la presente per conoscenza, possa provvedere alla formalizzazione dell'atto di concessione per le opere eseguite all'interno della fascia di rispetto del canale.</u> Prima dell'inizio dei lavori sarà quindi necessario procedere all'inoltro presso lo scrivente di idonea richiesta di concessione, ai sensi del vigente Regolamento per le Concessioni e le Autorizzazioni, per i lo scarico delle acque meteoriche a canale,	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

	secondo lo schema tipo indicato. La richiesta dovrà essere corredata da specifico elaborato grafico dal quale si desume l'intervento che si intende realizzare. In merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, considerato che l'area in oggetto risulta essere caratterizzata da una alta probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P3), per tempi di ritorno critici compresi tra 30 e 50 anni, si comunica, che per detti tempi di ritorno si ritiene che possano verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua pari al piano stradale della Via Gardizza (indicata nel piano quotato con il valore 3.46). Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota di posa dei manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali elettriche, ...) dovrà tener conto della quota sopra indicata. SOTTOCAMPO 2 In merito al progetto relativo al Sottocampo 2 (bacino afferente al canale di scolo consorziale "Diversivo in Valle") - viste le caratteristiche dimensionali, la relazione di calcolo e gli esecutivi presentati; - visto il bacino scolante dell'area agricola oggetto di modifica d'uso; preso atto che negli elaborati tecnici integrativi presentati sono state previste strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua conforme a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Santerno, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, <u>si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole in ordine all'invarianza idraulica per lo scarico delle acque meteoriche del nuovo impianto nell'esistente rete di scolo, così come risulta dal progetto allegato alla presente.</u> <u>Si precisa che per quanto attiene al manufatto regolatore di portata con bocca tarata lo scarico dovrà essere realizzato con una condotta DN160 e che tutta l'area fotovoltaica dovrà scaricare nei fossi a monte di tale manufatto.</u> L'intervento non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ed il Consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che l'intervento comporterà all'esistente stato di fatto. In merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, considerato che l'area in oggetto risulta essere caratterizzata da una alta probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P3), per tempi di ritorno critici compresi tra 30 e 50 anni, si comunica, che per detti tempi di ritorno si ritiene che possano verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua pari al piano stradale della Via Gardizza (indicata nel piano quotato con il valore 4.33). Ai	
--	--	--

	fini del non incremento del rischio idraulico la quota di posa dei manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali elettriche, ...) dovrà tener conto della quota sopra indicata. SOTTOCAMPO 3 In merito al progetto relativo al Sottocampo 3 (bacino afferente al canale di scolo consorziale "Bentivoglio") - viste le caratteristiche dimensionali, la relazione di calcolo e gli esecutivi presentati; - visto il bacino scolante dell'area agricola oggetto di modifica d'uso; preso atto che negli elaborati tecnici integrativi presentati sono state previste strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua conforme a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Santerno, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, <u>si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole in ordine all'invarianza idraulica per lo scarico delle acque meteoriche del nuovo impianto nell'esistente rete di scolo, così come risulta dal progetto allegato alla presente.</u> L'intervento non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ed il Consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che l'intervento comporterà all'esistente stato di fatto. Sarà cura dello <u>scrivente Consorzio provvedere all'inoltro di precisa comunicazione affinché la Società New Solar 8 s.r.l., che legge la presente per conoscenza, possa provvedere alla formalizzazione dell'atto di concessione per le opere eseguite all'interno della fascia di rispetto del canale.</u> Prima dell'inizio dei lavori sarà quindi necessario procedere all'inoltro presso lo scrivente di idonea richiesta di concessione, ai sensi del vigente Regolamento per le Concessioni e le Autorizzazioni, per lo scarico delle acque meteoriche a canale. La richiesta dovrà essere corredata da specifico elaborato grafico dal quale si desume l'intervento che si intende realizzare. In merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, considerato che l'area in oggetto risulta essere caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni, si comunica, che per detti tempi di ritorno si ritiene che possano verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua di circa 50cm rispetto a quella stradale della Via Selice (indicata nel piano quotato con il valore 4.38). Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota di posa dei manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali elettriche, ...) dovrà tener conto della quota sopra indicata.	
--	---	--

PG 2025/1365 del 07.01.2025	Qualora in fase di esecuzione lavori fossero apportate modifiche alle strutture idrauliche in grado di invasare i volumi d'acqua conformi a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Santerno, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, per i diversi sottocampi, la Società, che legge la presente per conoscenza, dovrà preventivamente essere autorizzata dallo scrivente Consorzio e a lavori ultimati dovrà depositare elaborato "as built" dell'intervento. Inoltre a lavori ultimati la Società, che legge la presente per conoscenza, dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Consorziale il sopralluogo di riscontro di competenza. ELETTRODOTTO DI CONNESSIONE Preso atto del tracciato dell'elettrodotto di connessione in MT e delle interferenze che lo stesso ha con la rete di scolo consorziale e con le condotte irrigue in pressione esistenti ed in progetto si ritiene, quanto depositato, sufficiente per poter rilasciare i relativi atti di concessione. Sarà cura dello <u>scrivente Consorzio provvedere all'inoltro di precisa comunicazione affinché la Società New Solar 8 s.r.l., che legge la presente per conoscenza, possa provvedere alla formalizzazione degli atti di concessione per tutte le opere eseguite in interferenza con la rete di scolo consorziale e la rete tubata in pressione.</u> Con riferimento alla richiesta relativa all'utilizzo congiunto dell'accesso carrabile esistente posto sulla Via Selice, in destra idraulica del canale di scolo consorziale "Bentivoglio", al fine garantire l'accesso, alla Società in indirizzo, all'area interessata dal progetto "Realizzazione di impianto di produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico) denominato "Conselice 1" – Sottocampo 3, preso atto che: - il tombinamento di accesso carrabile esistente è realizzato a copertura di parte del fosso stradale a servizio della S.P. 59 – Via Selice; - il tombinamento garantisce sia l'accesso a diverse proprietà private, sia alle pertinenze consorziali, in destra idraulica al canale di scolo consorziale "Bentivoglio", secondo quanto previsto dall'art.138 del R.D. n.368 del 1904, "... i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti. Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente"; lo scrivente Consorzio esprime per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, il parere favorevole all'utilizzo, da parte della Società in indirizzo, delle pertinenze in destra idraulica al canale di	
--	--	--

	scolo consorziale “Bentivoglio”. La verifica che le strutture componenti il tombinamento del fosso stradale siano tali da sostenere i massimi carichi previsti, compresi quelli dei mezzi d’opera consorziali impegnati nelle operazioni di manutenzione dello stesso, rimangono in carico al proprietario del manufatto. Qualora la Società in indirizzo volesse installare un manufatto nelle pertinenze del canale consorziale, quale sbarra, catena o altro, dovrà preventivamente presentare idonea richiesta di concessione, corredata da elaborati progettuali, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni, approvato dal consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 del 24 giugno 1996.	
PG 2024/184736 del 14.10.2024	<u>Rilascio di parere favorevole. Risposta a nota 34764 del 30/05/2024.</u> Con riferimento alla Vs. nota prot. PG/2024/99493 del 30/05/2024, acquista agli atti di questo Ufficio Territoriale con prot. 34764 del 30/05/2024, si comunica quanto segue. L’area oggetto di intervento, così come descritta nell’elaborato “RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO”, datata 01/09/2023, pervenuta con il protocollo sopra menzionato, non è perimetrata nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Reno e nel PGRA vigenti secondo articoli che prevedano l’espressione di parere da parte di questo Ufficio. Tuttavia tale area risulta tra quelle perimetrate come allagate come consultabile sul Geoportale della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/allagam_202305, per cui il Piano Speciale Preliminare, approvato con Decreto Secretariale n. 32/2024 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, disponibile al link https://commissari.gov.it/media/j2ie5eyc/piano-speciale-preliminare.pdf, e cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, prevede al capitolo 7 della relazione generale, <i>paragrafo 7.1.4.2 Pianificazione urbanistica: “[omissis] Nelle aree oggetto dell’intero ambito di applicazione, anche all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato, gli interventi relativi alle opere pubbliche e di interesse pubblico esistenti e di progetto, dovranno comunque essere corredate da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’Autorità idraulica competente [omissis]”</i>. Poiché l’intervento in oggetto risulta di pubblica utilità secondo art. 12 del D.Lgs. 387/2003, è previsto che l’Autorità Idraulica competente esprima un parere in merito, restando ferme comunque le competenze attribuite dalle norme ai Comuni territorialmente competenti per gli aspetti legati alla pianificazione urbanistica. In base agli elaborati denominati digitalmente “0_csl1-030701-r_rel-comp-idraulica-sc1.pdf.p7m”, “1_csl1-030702-r_rel-comp-idraulica-sc2.pdf.p7m” e “2_csl1-030703-r_rel-comp-idraulica-sc3.pdf.p7m”, datati	REGIONE EMILIA ROMAGNA - SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO DEL RENO - UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

	16/09/2024, e scaricabili dal link fornito con Vs. nota protocollo PG/2024/168973 del 19/09/2024, acquista agli atti di questo Ufficio Territoriale con prot. 62855 del 23/09/2024, in cui il tecnico incaricato dichiara la compatibilità idraulica, in quanto l'intervento in oggetto non aumenta il livello di rischio di inondazione nelle aree limitrofe, non ostacola il deflusso né riduce la capacità di invaso delle aree, non preclude la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non pregiudica la sistemazione idraulica definitiva, questo Ufficio Territoriale prende atto della asseverazione, approvando tali studi di compatibilità idraulica. Si precisa che, quale <u>presupposto</u>, lo stesso Piano Speciale preliminare al medesimo paragrafo 7.1.4.2 recita: <i>“E’ altresì consentita la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, parimenti essenziali e non altrimenti localizzabili, purché non concorrano ad incrementare il carico urbanistico e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, risultando altresì compatibili con le linee di assetto definite al capitolo 6 del Piano Speciale e con gli interventi finanziati con le ordinanze del Commissario straordinario”.</i> <u>Per tale aspetto si rimanda alle competenze del Comune di Conselice al fine dell’attestazione in merito.</u> A breve dovrebbe essere pubblicato il Piano Speciale Definitivo e alle cui eventuali ulteriori condizioni si rimanda, nelle more dell’adozione del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico da parte dell’Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po.	
PG 2024/223938 del 11.12.2024	Riferimento: f. n. 110486/2024 in data 14 giu. 2024 di Arpae-SAC-RA; b. f. n. M_D AF4BACF REG2024 0001499 in data 16 feb. 2024 di 6° RepaInfra (no a tutti); c. f. n. M_D SSMD 0019743 del 13 mar. 2013 di Stato Maggiore Difesa (no a tutti) - In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento in a., acquisiti i pareri degli Alti Comandi, si comunica che nelle aree interessate dai lavori non risultano presenti infrastrutture militari di proprietà dell’Amministrazione Difesa. - Questo Comando, in aderenza alle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa con foglio in riferimento in c., non ravvisa impedimenti e/o contrasti alla realizzazione delle opere in argomento. - Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le	COMANDO MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA” - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari

	precauzioni necessarie in materia.	
PG 2025/26974 del 12.02.2025	NEW SOLAR 8 CF/P.IVA 02499940449 - Istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di potenza nominale pari a 7.462,00 kWp, potenza in immissione pari a 5.999,00 kW, nel Comune di Conselice Via Gardizza (SP 59) e Via Selice (SP 610) foglio 26 mappale 84, foglio 35 mappale 13, foglio 13 mappali 29, 80, 81, 83, foglio 34 mappali 103, 110, 113, 150, 152, 153, 236, 238, 242 e relative opere connesse – pareri e osservazioni UCBR seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 Con la presente si intende dare riscontro alla comunicazione pervenuta da ARPAE (Prot. Unione 4308/25) con la quale veniva trasmessa l'ultima documentazione integrativa presentata dalla ditta proponente e convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90. <u>SERVIZIO SISMICA</u>: parere favorevole alle seguenti prescrizioni: - che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuto il titolo sismico presentando tutta la documentazione (considerando la Classe d'uso coerente per tutti gli interventi previsti in progetto) prevista nell'Allegato B della DGR 1373/2011 (modulistica, relazioni ed elaborati grafici) e relativo rimborso forfettario per le spese di istruttoria, in accordo con quanto previsto nella DGR 1934/2018. - Relativamente ai trackers a sostegno dei pannelli fotovoltaici del tipo inseguitori solari, il Servizio sismica prescrive il rispetto delle indicazioni riportate nel Parere R.E.R. AGSS Rif. 321, Prot. 10/07/2024.50072.U scaricabile al seguente link: https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l.r.-19-2008-pareri-interpretativi-della-regione-emilia-romagna/pareri-interpretativi-soc <u>SERVIZIO EDILIZIA</u>: risulta impossibile esprimere un parere, in quanto le integrazioni ricevute risultano ancora carenti dei seguenti documenti: 1. Elaborati grafici di progetto i percorsi interni/esterni che erano rappresentati in sede di istanza e nelle richieste di passi carrai non vengono più indicati negli elaborati, i pannelli devono essere posti nel rispetto della distanza dal confine stradale, in caso contrario era necessario chiedere un'apposita deroga, il confine stradale va indicato partendo dal ciglio interno del fosso lato campo, nelle quote indicate non è chiaro da dove venga presa tale distanza; 2. Elaborati contenenti il progetto dell'impianto elettronico come previsto dal DM 37/2008;	Unione dei Comuni della Bassa Romagna

	3. Elaborato grafico che indichi la distanza dei pannelli dai confini e da tutti i fabbricati; si ricorda che in caso di frazionamento dei lotti dev'essere garantita la distanza dai confini prevista dalla normativa vigente, (per il sottocapo tre il frazionamento non corrisponde a quello che viene indicato come confine di proprietà, ricomprendendo parte di un immobile); si osserva che negli elaborati non possono essere indicate quote diverse, le quote devono essere univoche e riferite allo stato di fatto, pertanto non possono essere accettati degli elaborati su ortofoto o catastali peraltro non sovrapponibili tra loro; 4. elaborato planimetrico architettonico quotato, in quanto gli elaborati prodotti sul catasto e quelli sulle ortofoto presentano delle quote diverse fra loro, pertanto non possono essere accettati degli elaborati su ortofoto o catastali peraltro non sovrapponibili tra loro. <u>SERVIZIO PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E MOBILITÀ</u>: tenuto conto delle criticità evidenziate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale durante la seduta della conferenza dei servizi e delle possibili interferenze con l'intervento di costruzione autorizzato recentemente da questa unione ad Unigrà SPA che possono comportare una modifica del tracciato dell'elettrodotto, il servizio pianificazione, urbanistica mobilità potrà procedere per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in Consiglio Comunale solo con la disponibilità di un progetto definitivo attualmente non disponibile. <u>SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA</u>: parere favorevole con le seguenti prescrizioni: - dovrà essere realizzata una schermatura verde dell'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato E del RUE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, garantendo inoltre la fonte di approvvigionamento del sistema di irrigazione per il corretto attecchimento della piantumazione. <u>LOCALIZZAZIONE IMPIANTO</u> Il progetto consta di 3 lotti separati fotovoltaici su aree interessati dagli eventi alluvionali di maggio 2023 e quindi assoggettati al Piano Preliminare Speciale che attende ancora validazione in piano definitivo. Preso atto del parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Protezione Civile Ravenna ed in relazione all'attestazione di merito richiesta sul presupposto individuato nel Piano Speciale Preliminare al paragrafo 7.1.4.2 si dà atto che il proponente non ha preso in considerazione localizzazioni alternative né ha relazionato sulle motivazioni essenziali alla base della localizzazione in progetto. Si evidenzia che tutti i lotti sono censiti come allagati e solo 1 si trova in prossimità della cabina di consegna. Risulta inoltre evidente che sono	
--	---	--

	presenti sul territorio comunale e dei comuni limitrofi “aree non allagate”. Non risulta quindi possibile esprimersi ed attestare che l’impianto in oggetto non è diversamente localizzabile. Visti i sopracitati pareri di competenza dei servizi, l’area Territorio ed Ambiente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si esprime con parere negativo. Per informazioni ing. Giovanna Benvenuti – 0545-299213 - benvenutig@unione.labassaromagna.it	
PG 2025/49624 del 14.03.2025	Con la presente si intende dare riscontro alla comunicazione pervenuta da ARPAE (Prot. Unione 18497/25) con la quale veniva trasmessa la documentazione integrativa presentata dalla ditta proponente in seguito alla comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990. <u>SERVIZIO SISMICA:</u> si ribadisce il parere favorevole con prescrizioni della precedente nota di questa Unione. <u>SERVIZIO EDILIZIA:</u> nella documentazione trasmessa dalla Ditta, per quel che riguarda l’aspetto edilizio, è presente solo una relazione generale che comprende valutazioni sulla documentazione già presentata e non viene integrata la documentazione come richiesto con tavole e relazioni (richieste già presenti nelle 2 precedenti note del Servizio Edilizia e come verbalizzato durante i lavori della conferenza dei servizi). Dal momento che l’Autorizzazione Unica ai sensi del art 12 del DLgs n°387/2003 contiene tutti i titoli per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, e dunque anche il titolo edilizio, la carenza della documentazione necessaria non consente l’espressione di un parere a tal fine. Come disciplinato dall’art. 20 del D.P.R. 380/01 (testo unico edilizia) che al c.1 cita “<i>La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica</i>” deve quindi essere presente come già richiesto dal servizio edilizia, una documentazione completa ed esaustiva con esplicitate: le distanze, le quote e tutte le componenti di progetto richieste che	Unione dei Comuni della Bassa Romagna

	definiscono lo stesso in maniera univoca e a norma di legge. Si riportano quindi, coerentemente al precedente parere le richieste che non sono state ottemperate. 1. Elaborati grafici di progetto i percorsi interni/esterni che erano rappresentati in sede di istanza e nelle richieste di passi carrai non vengono più indicati negli elaborati, i pannelli devono essere posti nel rispetto della distanza dal confine stradale, in caso contrario era necessario chiedere un'apposita deroga, il confine stradale va indicato partendo dal ciglio interno del fosso lato campo, nelle quote indicate non è chiaro da dove venga presa tale distanza - Le tavole di progetto devono essere elaborate, con le specifiche richieste, sui rilievi quotati prodotti in sede di istanza e complete di sezioni progettuali. 2. Elaborati contenenti il progetto dell'impianto elettronico come previsto dal DM 37/2008 - il progetto dell'impianto elettrico deve contenere un elaborato planimetrico con i percorsi dell'elettrodotto che va dalle stringhe agli inverter e dagli inverter alle cabine. 3. Elaborato grafico che indichi la distanza dei pannelli dai confini e da tutti i fabbricati; si ricorda che in caso di frazionamento dei lotti dev'essere garantita la distanza dai confini prevista dalla normativa vigente, (per il sottocapo tre il frazionamento non corrisponde a quello che viene indicato come confine di proprietà, ricomprendendo parte di un immobile); si osserva che negli elaborati non possono essere indicate quote diverse, le quote devono essere univoche e riferite allo stato di fatto, pertanto non possono essere accettati degli elaborati su ortofoto o catastali peraltro non sovrapponibili tra loro - le tavole di progetto devono essere elaborate, con le specifiche richieste, sui rilievi quotati prodotti in sede di istanza e complete di sezioni progettuali. 4. elaborato planimetrico architettonico quotato, in quanto gli elaborati prodotti sul catasto e quelli sulle ortofoto presentano delle quote diverse fra loro, pertanto non possono essere accettati degli elaborati su ortofoto o catastali peraltro non sovrapponibili tra loro - Le tavole di progetto devono essere elaborate, con le specifiche richieste, sui rilievi quotati prodotti in sede di istanza e complete di sezioni progettuali. <u>SERVIZIO PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E MOBILITÀ</u>: tenuto conto delle prescrizioni contenute nel	
--	---	--

	parere del Consorzio di Bonifica e del fatto che anche in conseguenza di tali prescrizioni ad oggi non è ancora consolidato il tracciato dell'elettrodotto nel tratto parallelo al diversivo in valle, il Servizio Pianificazione, Urbanistica e Mobilità evidenzia che al momento non si può procedere con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante delibera di Consiglio Comunale, per assenza di un progetto definitivo. <u>SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA:</u> si ribadisce il parere favorevole con prescrizioni della precedente nota di questa Unione. <u>LOCALIZZAZIONE IMPIANTO</u> Visti: - il Piano Speciale preliminare è stato approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024, previa acquisizione in sede di cabina di Coordinamento dell'intesa della Regione Emilia-Romagna e del parere di tutte le amministrazioni statali competenti, comprensive del MASE, nonché della stessa Autorità di bacino del Po; - la presa d'atto dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Protezione Civile Ravenna in merito all'invarianza idraulica, che individua nell'ente territoriale l'Ente preposto per valutare la localizzazione degli impianti oggetti del procedimento; Visto inoltre il Decreto dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po n. 13 del 07/03/2025 ad oggetto "Art. 65, Comma 7 e art. 68, comma 4ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – adozione di nuove misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, con contestuale abrogazione delle precedenti misure adottate con il Decreto SG n. 32/2024 e presa d'atto di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure di salvaguardia" che sostituisce e abroga il precedente Piano prevedendo al p.to 1.2 – Pianificazione Urbanistica, per le opere pubbliche e di pubblico interesse, <i>"Nell'intero ambito di applicazione, sono inoltre consentite la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili. È altresì consentita la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, parimenti essenziali e non altrimenti localizzabili, purché non comportino un aumento del carico urbanistico, tale da incrementare l'esposizione al rischio di un maggior numero di persone."</i> Rilevato che:	
--	---	--

	- in provincia di Ravenna, in particolare nei Comuni della Bassa Romagna: I) non sono presenti vincoli ambientali o militari così stringenti da non rendere possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici; II) sono presenti siti ed aree produttive in tutto il territorio, che rendono disponibili, con il decreto legislativo aree idonee n° 199/2021, molte aree agricole; - la disponibilità delle aziende agricole a cedere i terreni di proprietà per tali impianti non è condizione sufficiente per dichiarare la non delocalizzabilità dell'intervento; - l'energia prodotta nei 3 lotti dell'impianto non è collegata al fabbisogno energetico di aziende contermini a nessuno dei 3 lotti, ma verrà ceduta alla rete elettrica nazionale, non vincolando quindi la realizzazione delle opere ad una localizzazione precisa e che quindi la sostenibilità dell'intervento non dipende strettamente dalla localizzazione individuata; - le nuove norme di salvaguardia del PS ribadiscono la necessità di provvedere alle valutazioni sulla localizzazioni degli impianti riguardanti tutti i 3 lotti separati, tutti interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023; Si precisa inoltre che le norme di salvaguardia del PS sono un atto di pianificazione sovra ordinata alla normativa urbanistico-edilizia vigente e riguardano eventi meteo eccezionali non prevedibili, non previsti, che hanno interessato nel maggio 2023 tutto il territorio Provinciale, in particolare il Comune di Conselice proprio nell'area oggetto di intervento, che ha visto il permanere delle acque ben 13 giorni, con danni enormi alle aziende produttive insediate ed è quindi imprescindibile una valutazione approfondita e scrupolosa Dato atto del parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale illustrato durante la seduta della conferenza dei Servizi del 14 marzo 2025 che impone il passaggio dell'elettrodotto al di fuori della fascia di competenza del consorzio stesso, pari a 5 m dal canale "Diversivo in Valle", si ribadisce l'impossibilità di esprimersi sul passaggio dell'elettrodotto, in quanto al momento non è disponibile e valutabile un progetto definitivo, che potrebbe interferire tra l'altro con le seguenti opere: - impianto di difesa idraulica di Unigrà autorizzato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e opera prevista dal sopracitato Piano Speciale approvato con Decreto dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po n. 13 del 07/03/2025 - canale Diversivo in Valle - Impianto di irrigazione in pressione esistente e in fase di riqualificazione. Visti i sopracitati pareri di competenza dei servizi, l'area Territorio ed Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa	
--	---	--

	Romagna si esprime con parere negativo.	
--	--	--

- in applicazione dell'art. 17 bis, comma 3 e 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i.: c. 3. *"Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. c. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi."* si considera acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti Enti: Enac/Enav, AUSL della Romagna Dipartimento Sanità Pubblica, Comando Militare Esercito "Emilia Romagna", TERNA S.p.A., Comune di Conselice.

DATO ATTO CHE:

- in data 30.12.2024 entrava in vigore il D.Lgs. 190 del 24.11.2024 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"* l'art. 15, comma 2 stabilisce che *"A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- l'avvio del procedimento, a seguito di verifica di completezza positiva, è antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 190 del 24.11.2024 e pertanto continua ad applicarsi l'ex art. 12 del D.Lgs 387/2003;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 *"Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE"*, il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori non ricadendo nei casi di esenzione;
- in data 07.02.2024 la NEW SOLAR 8 SRL ha assolto il pagamento relativo al rimborso delle spese di spedizione delle raccomandate inviate per la comunicazione dell'avviso di deposito dell'istanza ai proprietari interessati dal vincolo preordinato all'esproprio, il cui ammontare risultava pari a 54,84 euro (diconsi cinquantaquattro/84 euro);

DATO ATTO che dal verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva del 14.03.2025 (PG 2025/56247) emergeva quanto segue:

"la Conferenza dei Servizi prende atto delle dichiarazioni della Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna riguardo le osservazioni depositate dalla NEW SOLAR 8 Srl che non consentono il superamento dei motivi ostativi contenuti nel verbale (ns PG 2025/27874) della seduta svoltasi in data 07.02.2025:

- n. 1 e n. 2 relativi alla mancata registrazione degli addendum di prolungamento della validità dei contratti preliminari di disponibilità delle aree;
- n. 3 relativo alla dimostrazione non confacente da parte della NEW SOLAR 8 Srl delle motivazioni che la realizzazione del progetto non possa essere *"altrimenti localizzabile"*;

- n. 4 relativo all'impossibilità da parte del Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di rilasciare il Titolo Edilizio a fronte della carenza delle informazioni e dei dati già oggetto di richiesta integrazioni in sede di Conferenza dei Servizi del 03.06.2024;
- l'impossibilità di rilascio dell'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in progetto sulla base della richiesta espressa in questa sede dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di spostare al di fuori delle pertinenze consorziali, pari a 5 metri, il tratto di elettrodotto di connessione previsto in parallelismo con il Diversivo in valle. Tale spostamento del tracciato si tradurrebbe in una modifica progettuale ad oggi non supportata da alcuna documentazione che non consente di escludere eventuali interferenze con le opere di difesa idraulica previste a protezione dell'adiacente impianto di biometano autorizzato in PAS;
- l'impossibilità a determinare l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in quanto la modifica del tracciato non consente di apporre alcun vincolo in questa fase di indeterminatezza;

*L'Autorità procedente dà atto che, trattandosi di un'Autorizzazione Unica alla costruzione, oltre che all'esercizio, e il Titolo Edilizio e le valutazioni sulla localizzazione dell'impianto rientrano tra gli Atti sostituiti/ricompresi nel provvedimento di Autorizzazione Unica unitamente all'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto di connessione (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. art. 17 c. 1 L.R. 13/2015 e s.m.i.), la posizione espressa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna riveste carattere di prevalenza per l'importanza degli interessi pubblici tutelati in relazione al presente procedimento e, pertanto, atteso il parere negativo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per gli aspetti di competenza, si dà atto che non ci sono le condizioni per l'approvazione del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra da 7.462,00 kWp, suddiviso in 3 sottocampi, con realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto interrato in MT a 15 kV in cavo elicordato di lunghezza pari a 4,17 km, con collegamento dalla cabina primaria "Conselice" alla cabina di consegna GSG FTV (POD IT001E108729511 – TICA 330891709) di e-distribuzione S.p.A. con linea di chiusura alla cabina "Galvani" e contestuale posa di linea in fibra ottica con pozzetti rompitratta, presentato da NEW SOLAR 8 SRL con sede legale in Comune di Fermo, Via Pasquale Cotechini, n. 2 – P. IVA 02499940449 portando al **diniego del Provvedimento di Autorizzazione Unica per mancato superamento dei motivi ostativi.**"*

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.20215;

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA

1. **DI DINIEGARE**, per effetto della conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale ns. PG 2025/56247 che qui si intende integralmente richiamato, l'istanza svolta da NEW SOLAR 8 SRL con sede legale in Comune di Fermo, Via Pasquale Cotechini, n. 2 – P. IVA 02499940449 costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di potenza pari a 7.462,00 kWp, in Comune di Conselice Via Gardizza (SP 59) e Via Selice (SP 610), suddiviso in 3 sottocampi, con realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto interrato in MT a 15 kV in cavo elicordato di lunghezza pari a 4,17 km, con collegamento dalla cabina primaria "Conselice" alla cabina di consegna GSG FTV (POD IT001E108729511 – TICA 330891709) di e-distribuzione S.p.A. con linea di chiusura alla cabina "Galvani" e contestuale posa di linea in fibra ottica con pozzetti rompitratta, sito in Comune di Conselice Foglio 25 particelle 146, 142, 135, 127, 82, 156, 122, 144, 154, 152, 148; Foglio 26 particelle 91, 90; Foglio 20 particelle 46, 51, 1; Foglio 19 particelle 130, 79, 178; Foglio 13 particella 62;
2. **DI DARE ATTO** che i verbali delle Conferenze dei Servizi di cui ai ns. PG 2024/110398, PG 2025/27874 e PG 2025/56247 nei quali sono riportate analiticamente le motivazioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamati;
3. **DI DARE ATTO** che sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni;
4. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla NEW SOLAR 8 SRL con sede legale in Comune di Fermo, Via Pasquale Cotechini, n. 2 – P. IVA 02499940449, e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
5. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.